



Tavolo regionale di Concertazione

Protocollo d'intesa in materia di concessioni e di appalto di lavori, forniture e servizi.

Il giorno ... maggio 2021 viene dato atto che si è tenuto, in via telematica, fra le seguenti parti:

- per la Regione Friuli Venezia Giulia l'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia Alessia Rosolen, giusta deliberazione della Giunta regionale ... 2021, n. ...;
- per la CGIL regionale
- per l'Unione sindacale regionale CISL
- per l'Unione sindacale regionale UIL
- per l'U.G.L. Unione regionale
- per l'Unione sindacale regionale CISAL
- per la Confsal Friuli Venezia Giulia
- per l'Unione sindacale di Base (U.S.B.) Friuli Venezia Giulia
- per l'Unione regionale Federmanager CIDA
- per l'Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia – CONFAPI FVG
- per la Confindustria Friuli Venezia Giulia
- per Confartigianato federazione regionale artigiani piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia
- per la CNA – Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa del Friuli Venezia Giulia
- per l'Unione regionale economica slovena
- per l'Unione regionale del commercio e del turismo del Friuli Venezia Giulia
- per la Confesercenti Friuli Venezia Giulia
- per la Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia
- per l'Unione regionale della Cooperazione del Friuli Venezia Giulia
- per l'Associazione generale cooperative italiane Federazione regionale del Friuli Venezia Giulia
- per la Federazione regionale Coldiretti
- per la Confederazione italiana Agricoltori
- per la Confagricoltura Friuli Venezia Giulia
- per la KMECKA ZVEZA Associazione Agricoltori
- per la Confprofessioni FVG
- per la COLAP Professioni
- per Confedertecnica

- Consigliere regionale di parità
- per la Commissione regionale ABI del Friuli Venezia Giulia
- per la Consulta regionale dei disabili

l'incontro finalizzato alla stipula del protocollo d'intesa in materia di concessioni e di appalto di lavori, forniture e servizi.

Sono altresì presenti

l'INPS

l'EBIART

l'EBITER

il Ministero del lavoro – Direzione regionale del lavoro Friuli Venezia Giulia

Premesso che:

- a) la Regione Friuli Venezia Giulia concorda con le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni di categoria firmatarie, all'esito del confronto per la definizione del presente protocollo d'intesa in materia di concessioni e di appalto di lavori, forniture e servizi, sull'opportunità di promuovere la piena e consapevole attuazione del relativo quadro regolatorio (decreto legislativo 50/2016 e Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione) secondo modalità che possano contribuire ad un'economia sana e inclusiva per un andamento socio economico che veda come prioritari l'occupazione e la qualità del lavoro, la legalità, l'efficienza e la coesione sociale;
- b) obiettivo del presente protocollo è quello di promuovere buone pratiche in materia di appalti al fine di attuare gli scopi di tutela sociale ed elaborare strumenti tecnici e operativi adeguati per la loro realizzazione concreta, sia nella elaborazione delle condizioni di esecuzione degli appalti che nella valutazione delle offerte di gara;
- c) la Regione Friuli Venezia Giulia, le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni di categoria firmatarie fanno propri quegli obiettivi miranti al miglioramento della qualità dei servizi pubblici erogati dagli enti locali del territorio, a garantire l'occupazione, servizi di qualità ed efficienti, i diritti e le tutele delle lavoratrici e dei lavoratori, ad evitare forme di dumping contrattuale e sociale, a favorire la trasparenza delle procedure di affidamento e rafforzare le misure di contrasto ai fenomeni di illegalità e concorrenza sleale a salvaguardia delle imprese;
- d) le parti condividono pertanto di contrastare il ricorso a lavoro non di qualità, non rispettoso dei contratti nazionali, territoriali e aziendali di lavoro sottoscritti dalle associazioni datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, oltre al rispetto e alla piena applicazione delle leggi in materia di lavoro, salute e sicurezza anche a tutela dell'economia legale del territorio;
- e) per questo le parti concordano di attivare un tavolo di confronto tecnico quale strumento per la conoscenza e la scelta dei migliori istituti contrattuali di tutela sociale, soprattutto negli appalti pubblici ad alto impatto lavorativo.

Tutto quanto sopra premesso, le parti concordano quanto segue:

Articolo 1

1. La Regione Friuli Venezia Giulia si impegna a promuovere una cultura dell'importanza delle clausole sociali nei contratti pubblici e una piena e consapevole attuazione del relativo quadro regolatorio sostenendo, con riferimento agli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori, forniture e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, l'attuazione ed il rispetto di quanto previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo 50/2016 in materia di inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti di clausole sociali, attraverso:
 - a) un ruolo di coordinamento generale nel Friuli Venezia Giulia diretto all'analisi e alla programmazione delle misure di attuazione;
 - b) il recepimento diretto per parti di competenza regionale;
 - c) la formazione e lo stimolo nei confronti degli altri enti pubblici presenti sul territorio, con particolare riguardo agli enti locali facenti parte del sistema integrato.

Articolo 2

1. I soggetti firmatari al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 50 del codice appalti, nei limiti delle linee guida Anac n. 13 recanti "La disciplina delle clausole sociali", ed agli obblighi in materia ambientale, sociale e lavoristica, si impegnano ad istituire un gruppo di confronto tecnico composto dai rappresentanti delle parti sottoscrittrici il presente accordo per elaborare procedure specifiche sui seguenti temi:
 - a) monitoraggio sull'attuazione della programmazione degli appalti pubblici di lavori, forniture, servizi e di concessioni di lavori e di servizi;
 - b) monitoraggio sull'applicazione delle clausole di cambio appalto previste dai Bandi tipo ANAC e dai singoli CCNL;
 - c) elaborazione dei criteri di "valutazione tipo" di ipotesi di rapporto ottimale tra qualità, sicurezza e prezzo e la massima valorizzazione dei livelli occupazionali, in particolare sulla valutazione/congruità del costo del lavoro con le tabelle del Ministero del Lavoro e con il supporto degli Enti bilaterali, tenuto conto della contrattazione collettiva nazionale e territoriale di riferimento del settore di attività oggetto di valutazione;
 - d) particolare valutazione delle clausole contrattuali e utilizzo degli Enti Bilaterali dell'edilizia e degli altri Enti Bilaterali di categoria nelle indicazioni delle migliori prassi sulla sicurezza lavorativa;
 - e) elaborazione dei criteri di controllo e vigilanza dell'applicazione delle clausole previste nell'appalto.

2. L'attività del gruppo di confronto tecnico si raccorda con quella dell'Osservatorio regionale sui contratti pubblici e con gli Osservatori contrattuali paritetici di categoria sugli appalti, ove esistenti.
3. Alle riunioni del gruppo di confronti tecnico possono essere invitati a partecipare tecnici della Regione Friuli Venezia Giulia e delle altre Amministrazioni competenti in materia, nonché tecnici indicati dalle OO.SS. e dalle Associazioni di categoria firmatarie del presente protocollo.

Articolo 3

1. La Regione Friuli Venezia Giulia si impegna, nella predisposizione dei bandi di gara di propria competenza, ad inserire clausole che garantiscano piena ed effettiva attuazione alle tutele, disciplinate dal vigente quadro regolatorio nazionale, a favore delle lavoratrici e dei lavoratori interessati dall'appalto.
2. La Regione favorisce la partecipazione delle piccole e medie imprese e delle imprese sociali alle diverse procedure di approvvigionamento della Centrale unica di committenza regionale, anche attraverso il confronto con le organizzazioni di categoria. La Centrale unica di committenza regionale, per quanto concerne le procedure di gara, applica di norma quanto previsto dall' articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381(Disciplina delle cooperative sociali), dall' articolo 35 della legge regionale 6/2006 e dal Capo IV della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale).
3. Le Parti firmatarie del presente protocollo possono richiedere che specifiche questioni, rientranti nell'ambito di applicazione del protocollo stesso, attinenti a singoli contratti vengano esaminate nell'ambito del gruppo di confronto tecnico di cui all'articolo 2. In tali ipotesi alle riunioni del gruppo di confronto tecnico può essere invitata a partecipare anche l'impresa aggiudicataria dell'appalto.

Articolo 4

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 la Regione Friuli Venezia Giulia, nell'ottica di garantire un lavoro di qualità ed evitare condotte di dumping contrattuale e sociale, anche conseguenti alla mancata garanzia degli standard di protezione minima di cui all'articolo 5, si impegna in particolare, nella predisposizione dei bandi di gara di propria competenza, a garantire piena e compiuta operatività alle clausole sociali nel quadro previsto dal decreto legislativo 50/2016 e dalle Linee Guida n. 13 approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 114 del 13 febbraio 2019, tenuto anche conto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e diversamente abili.

Articolo 5

1. Nella predisposizione dei bandi di gara di competenza della Regione Friuli Venezia Giulia, l'individuazione degli standard di protezione minima, da garantire alle lavoratrici e ai lavoratori, previsti dalla contrattazione collettiva avviene in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 50/2016 e dalle Linee Guida n. 13 approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 114 del 13 febbraio 2019, coerentemente con il settore di attività oggetto del bando e tenuto anche conto della contrattazione collettiva territoriale di riferimento.
2. Negli appalti di durata superiore all'anno, i documenti di gara prevedono, compatibilmente con la natura e con l'oggetto del contratto pubblico, una indicizzazione del contratto che tenga conto anche degli aumenti contrattuali.

Articolo 6

1. Nell'individuare i criteri di aggiudicazione, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità – prezzo è preferibile, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 50/2016, per tutte le procedure di affidamento disciplinate dall'articolo 36 del decreto legislativo medesimo.
2. Nel caso di utilizzo del criterio sopraindicato, si condivide la necessità di evitare l'applicazione di formule che surrettiziamente facciano scattare il massimo ribasso, tenuto conto di quanto previsto dalle Linee Guida n. 2 approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016, aggiornate con delibera n. 424 del 2 maggio 2018. È necessario che nella ripartizione del punteggio di aggiudicazione le formule assicurino la prevalenza degli elementi qualitativi rispetto al prezzo che, in particolare nei servizi labour intensive, non deve in via di principio superare il 20% sul punteggio complessivo. Ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si condivide l'opportunità dell'utilizzo da parte della stazione appaltante, quale criterio premiante, dell'andamento infortunistico delle aziende negli ultimi tre anni e della presenza di RLS/RLST al loro interno. Gli aggiudicatari devono essere in regola con gli obblighi previsti dalla normativa disciplinante il diritto al lavoro dei disabili, nonché con gli obblighi contributivi, retributivi e contrattuali.

Articolo 7

1. Il presente protocollo trova applicazione alle ipotesi di subappalto conformemente al vigente quadro regolatorio nazionale e alle previsioni della contrattazione collettiva.

Articolo 8

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di crisi d'impresa e di insolvenza, in caso di ritardo nelle retribuzioni (compresi tfr, contributi previdenziali e assicurativi, cassa edile ed enti bilaterali di derivazione contrattuale), la stazione appaltante assicura la tempestiva applicazione dell'art. 30 del decreto legislativo 50/2016 pagando, anche in corso d'opera, ai lavoratori e alle lavoratrici quanto dovuto.

Articolo 9

1. Le inadempienze legate alla normativa nazionale vigente in materia di salute e sicurezza, riferibili alle prestazioni oggetto del contratto, nonché le inadempienze legate all'obbligo di contribuzione e/o dell'inserimento di soggetti diversamente abili sono sanzionate con penali e nel caso delle violazioni più gravi, come previste dall'Allegato I al decreto legislativo 81/2008, anche con la risoluzione del contratto. Il DURC deve essere aggiornato alla data più vicina e nel caso di mancato rispetto della contribuzione la stazione appaltante procederà ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 50/2016, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di crisi d'impresa e di insolvenza. Le aziende dovranno essere in regola anche con i versamenti della previdenza complementare e dei fondi per la sanità integrativa di derivazione contrattuale, compresa la cassa edile.
2. Le tutele previste per i dipendenti si considerano estese anche ai lavoratori e alle lavoratrici con contratto di somministrazione o ai liberi professionisti.

Articolo 10

1. Le gravi inadempienze accertate, anche prima della procedura di evidenza pubblica, che riguardino norme sulla sicurezza e la salute sul lavoro, obblighi derivanti dai rapporti di lavoro, contrattuali, retributivi, contributivi e assicurativi, e norme che attengono all'inserimento dei soggetti svantaggiati o diversamente abili ai sensi della normativa nazionale vigente in materia comportano l'esclusione dalla partecipazione nell'affidamento degli appalti. I partecipanti dovranno indicare codici o altra documentazione idonea attestante l'iscrizione all'INPS, all'INAIL e all'Ente Bilaterale di appartenenza. Tali informazioni devono essere comunicate anche in caso di ATI da parte di tutte le imprese associate partecipanti nonché da quelle in subappalto compresi artigiani e lavoratori autonomi. L'inadempimento comporta l'esclusione dall'assegnazione dell'appalto.

Articolo 11

1. Conformemente alla normativa vigente in materia, la stazione appaltante provvede alla acquisizione della documentazione antimafia prima che siano stipulati o autorizzati i contratti. Sono previste clausole risolutive del contratto anche nel caso in cui successivamente alla stipula intervengano elementi interdittivi sulla documentazione antimafia. È necessario adottare un'alta vigilanza intorno al fenomeno delle infiltrazioni della criminalità organizzata attraverso segnalazioni da parte dell'appaltatore e subappaltatore rispetto a comportamenti anomali. L'amministrazione richiama la sua azione per la legalità a quanto previsto dalla legge 190/2012.

Articolo 12

1. Nel settore edile sono previste la verifica delle imprese, dei finanziamenti, dei pagamenti e dell'organizzazione del lavoro, in modalità trasparenti, che siano idonee a rendere partecipe anche la cittadinanza.

Articolo 13

1. Nel caso di passaggio delle lavoratrici e dei lavoratori presso la nuova impresa aggiudicataria, il regime di tutela a fronte del licenziamento invalido è regolato dalla normativa nazionale vigente in materia e dalla contrattazione collettiva.
2. Le parti condividono l'opportunità di creare le condizioni che favoriscano, nel caso di passaggio delle lavoratrici e dei lavoratori presso la nuova impresa aggiudicataria, la continuità e la stabilità dei relativi rapporti di lavoro.

Letto, confermato e sottoscritto.

- L'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia
-

- per la CGIL regionale
-

- per l'Unione sindacale regionale C.I.S.L.

- per l'Unione sindacale regionale UIL

- per l'U.G.L. Unione regionale

- per l'Unione sindacale regionale CISAL

- per la Confsal Friuli Venezia Giulia

- per l'Unione sindacale di Base (U.S.B.) Friuli Venezia Giulia

- per l'Unione regionale Federmanager CIDA

- per l'Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia – CONFAPI FVG

- per la Confindustria Friuli Venezia Giulia

- per Confartigianato Federazione regionale artigiani piccole e medie imprese del Friuli Venezia

- per la CNA – Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa del Friuli Venezia Giulia
-

- per l’Unione regionale economica slovena
-

- per l’Unione regionale del commercio e del turismo del Friuli Venezia Giulia
-

- per la Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia
-

- per l’Unione regionale della Cooperazione del Friuli Venezia Giulia
-

- per l’Associazione generale cooperative italiane Federazione regionale del Friuli Venezia Giulia
-

- per la Federazione regionale Coldiretti
-

- per la Confederazione italiana Agricoltori
-

- per Confagricoltura Friuli Venezia Giulia
-

- KMECKA ZVEZA Associazione Agricoltori
-

- Consigliere regionale di parità

- per la Commissione regionale ABI del Friuli Venezia Giulia

- per la Confesercenti Friuli Venezia Giulia

- per la Confprofessioni FVG

- per la Confedertecnica

- per la COLAP Professioni

- per la Consulta regionale dei disabili

- per l'EBIART Friuli Venezia Giulia

- per l'EBITER Friuli Venezia Giulia

- per l'INPS Friuli Venezia Giulia

- per il Ministero del lavoro – Direzione regionale del lavoro Friuli Venezia Giulia

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE